



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
STRUTTURA AUSILIARIA DIPARTIMENTO LAVORO**

Assunto il 30/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1608

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15338 DEL 30/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E IL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI CALABRIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE FORMATIVE COMUNI E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE, NELL'AMBITO DEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 62908
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 62908
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che “organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze”;
- Il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019 e s.m.i. che istituisce una Prova di Formazione Comune per i maestri di sci ai sensi dell'art. 49-ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Il Regolamento delegato (UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, il quale chiarisce che “Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di “Maestro di Sci” e possono delegarla agli altri enti italiani elencato nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 907/2019;
- Il regolamento regionale n. 18 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto la “disciplina dell'esercizio della professione di maestro di sci - legge regionale n.8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis” e ss.mm.ii.;
- L'accordo Col.Naz. – F.I.S.I. del 15 novembre 2019 con il quale gli enti menzionati hanno stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della legge n. 81/1991 che i corsi di formazione debbano prevedere le prove formative comuni di cui al Regolamento 2019/907 (PFC-T e PFC-S);
- lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e Collegio maestri di sci Calabria, approvato con D.D. n. 3243 dell'11/03/2024, per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico – didattico culturale per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci di cui al Regolamento regionale 2 dicembre 2010, n.18 “Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di sci – Legge regionale n.8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis”;
- L'avviso pubblico del 13 marzo 2024 del Collegio maestri di Sci Calabria, con il quale è stato pubblicato il “Bando di selezione maestro di Sci Alpino – Solda (BZ) 12-13-14 aprile 2024”.
- la D.G.R. n. 133 del 28/03/2022, avente ad oggetto: “Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021. Recepimento e approvazione delle Linee guida”;
- la L. n. 8 Marzo 1991 n. 81, "Legge Quadro per la professione di Sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" e ss.mm.ii.;
- la L. n. 363 del 24/12/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;
- la L.R. n. 8/2003 che all'Art. 28-bis riporta “1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di ordinamento della professione di maestro di sci con quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1991 n. 81 - Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare l'esercizio della suddetta professione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”;
- la D.G.R. n. 403/2012 avente ad oggetto “Regolamento regionale 2 dicembre 2011 n. 18. Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di sci - legge regionale n. 8 del 26.06.2003 art. 28 bis. Approvazione del regolamento relativo al funzionamento del collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del citato regolamento regionale e del quinto comma dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991 n.81 e contestuale determinazione dei criteri per il riconoscimento delle scuole dei maestri

di sci operanti nel territorio calabrese ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale 18/2010”;

- il Documento riunito (FISI – COLNAZ) afferente i criteri unificati per la redazione del Bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai corsi aspiranti Maestri di Sci Alpino;
- il D.D.G. n. 8915 del 20.07.2011 della Regione Calabria avente ad oggetto “Istituzione Albo dei Maestri di sci della Calabria”;

Tenuto conto che:

- l'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
- l'art. 1 del regolamento delegato (UE) 907/2019 prescrive che “il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di Maestro di Sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica (...)” e l'art. 2 stabilisce “i contenuti della prova di formazione comune (PFC)”;
- l'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 prevede che i corsi per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci “sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei colleghi (...) nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”;
- l'art. 11 comma 2 della Legge 1° ottobre 2014, n. 26 prevede che i corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali;
- i Criteri definiti dal Collegio Nazionale, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81, prevedono che, fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale e il rilascio del diploma di abilitazione alla professione, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, è subordinata al conseguimento della Prova Formativa Comune di sicurezza (di seguito anche PFC-S), oltre alla Prova Formativa Comune tecnica (di seguito anche PFC-T) per lo sci-alpino;
- la Delibera del consiglio direttivo del Collegio Nazionale del 14/12/2022, con la quale sono state approvate le linee guida per l'organizzazione delle prove formative comuni, stabilendo criteri, contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio regionale o provinciale e/o tra Collegio regionale o provinciale e Collegio Nazionale e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC;
- il Collegio Nazionale di Maestri di Sci su PFC-T, con la nota del 2 ottobre 2024, ha chiarito che “Le Prove Formative Comuni sono di competenza esclusiva delle Regioni. A loro spettano l'istituzione, la nomina delle commissioni, l'organizzazione delle prove d'esame PFC e il rilascio dei relativi certificati. Esse Regioni/Province possono delegare gli enti elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 907/2019, ai sensi del Regolamento 865/2023, che modifica il R.D. 907/2019”;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 241/1990 stabilisce che “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente” e al comma 2 bis che “I soggetti privati

- preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”;
- il Collegio Maestri di Sci Calabria ha richiesto, con nota acquisita agli atti Aoo REGCAL Prot. n. 655773 del 18/10/2024, l’“Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria, per l’organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC- S e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell’ambito del quadro definito dal Regolanti Delegato (EU) 2019/907 del 14 Marzo 2019;
 - le “parti” condividono la necessità di individuare nel Collegio Regionale il soggetto a cui delegare le funzioni organizzative e amministrative per l’organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC-S;
 - trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione tecnica, un coordinamento comune consente, tra l’altro, di garantire il rispetto del principio di uniformità dei criteri di formazione professionale sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 81/1991;
 - è attribuita al Collegio Nazionale dei Maestri di sci, ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. della Legge 81/91, la funzione di “mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie in Italia e all’estero”;
 - ai sensi del punto 1.1.4 dell’allegato II del Regolamento delegato 907/2019, per la PFC-T debba essere nominata la commissione esaminatrice, con possibilità di delega del potere di nomina a terze parti, prevedendo la rappresentatività di almeno tre stati membri;
 - ai sensi del punto 2.1.4 dell’allegato II del Regolamento delegato 907/2019, dovrà essere nominata una commissione esaminatrice che preveda la rappresentatività di almeno tre stati membri comunitari;
 - l’avviso pubblico del 13 marzo 2024 del Collegio maestri di Sci Calabria, con il quale è stato pubblicato il “Bando di Selezione Maestro di Sci Alpino – Solda (BZ) 12-13-14 aprile 2024” espressamente prevede che “il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della Prova formativa comune tecnica (PFC-T) e prova formativa comune di sicurezza (PFC- S)”.
 - l’art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, prevede che i corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci “sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei colleghi (...) nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”;
 - l’art 6 del Regolamento n. 18 del 02.12 2010 stabilisce che la Regione organizza i corsi tecnico – didattico – culturali per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, da tenersi ogni triennio, mediante il Collegio Regionale dei Maestri di Sci con il quale stipula di un’“apposita convenzione” e con la collaborazione degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali;
 - ai sensi del regolamento relativo al funzionamento del collegio regionale dei maestri di sci approvato con DGR del 28/09/2012, il Collegio regionale dei maestri di sci della Calabria è istituito a norma dell’art. 13 della legge 8 marzo 1991 n.81 e dell’art. 11 del regolamento regionale 2 dicembre 2010, n. 18:
 - è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di custodire l’Albo Professionale dei maestri di sci della Calabria;
 - ha tra i suoi membri tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale;
 - provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci sia sotto l’aspetto formativo cognitivo che operativo;

per il tramite del Consiglio direttivo:

- vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professionalità stessa;
- cura la tenuta dell'Albo professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni ai sensi del Regolamento;
- riconosce, in accordo, con la Regione Calabria, le specializzazioni da evidenziare, sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;
- collabora ed organizza con i collegi di altre regioni per casi particolari (corsi di aggiornamento, specializzazioni e vari).

Visti, altresì

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- La Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”;
- La legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, art. 28 bis, ove la Giunta regionale è stata autorizzata a disciplinare l'esercizio della professione di Maestro di Sci;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 09 maggio 2001 n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Lo Statuto Regionale
- la Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 Ordinamento della formazione professionale in Calabria;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: “Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria”;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità", con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la circolare n. 196397 del 02/05/2023 del Segretariato Generale;
- la DGR n. 578 del 26/10/2023 - Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;

- la D.G.R. del 06 febbraio 2024, n. 29 che approva il vigente PIAO 2024 – 2026, rimodulato con D.G.R. n. 444/2024.
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.D.G. 9355 del 30/06/2023 avente ad oggetto D.G.R. 297 del 23 giugno 2023. Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi ai Dirigenti di livello non generale”;
- la D.G.R. n. 572 del 15 24/10/2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;
- Il D.P.G.R. n. 66 del 24/10/2024, con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro”.

Tenuto conto che il responsabile del procedimento è il dott. Giampaolo Bevilacqua con nota prot. 682001 del 30/10/2024.

Ritenuto pertanto

- doversi avvalere del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l’organizzazione e la realizzazione di prove formative comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell’ambito del quadro definito dal Regolamento delegato (EU) 2019/907 del 14/03/2019 stipulando con lo stesso un accordo ai sensi ai dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ne disciplina i rapporti;
- approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria e il Dipartimento Lavoro che si allega al presente Atto, per farne parte integrante e sostanziale.

Dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs 33/2013, nei termini previsti dalla legge;

Dare atto che dalla stipula del presente accordo non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale

ATTESTATO che il presente atto è stato e formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio- procedimentale.

RAVVISATA la propria competenza e attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria e il Dipartimento Lavoro per l’organizzazione e la realizzazione di prove formative comuni e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell’ambito del quadro definito dal Regolamento delegato (EU) 2019/907 del 14/03/2019 che si allega al presente Atto, per farne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato agli Uffici preposti, nel rispetto della normativa di riferimento, di provvedere con successivi e specifici atti necessari per la piena attuazione della Convenzione;

di dare atto che dalla stipula del presente accordo non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale

di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs 33/2013, nei termini previsti dalla legge;

di notificare copia del presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri sci Calabria all'indirizzo di posta elettronica certificata collegiomaestriscicalabria@pec.it;

di provvedere, ai sensi della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC;

di provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente entro la tempistica prevista dalla normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GIANPAOLO BEVILACQUA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

FORTUNATO VARONE

(con firma digitale)

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE FORMATIVE COMUNI E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE, NELL'AMBITO DEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019

TRA

Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, presso Cittadella Regionale "Iole Santelli", C.F. n. 02205340793, rappresentata dal dott. Fortunato Varone, in qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Lavoro

E

Collegio Regionale Maestri di sci Calabria, con sede in Rende (Cs), in Via Pedro Alvares Cabral, C.F. n. 98089800787, rappresentato dalla Dr.ssa Simona Piccitto, in qualità di Presidente pro tempore dell'ente suddetto – nel seguito anche solo Collegio Calabria;

di seguito indicati congiuntamente anche come "parti"

VISTI

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che "organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze";
- Il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019 e s.m.i. che istituisce una Prova di Formazione Comune per i maestri di sci ai sensi dell'art. 49-ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Il Regolamento delegato (UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, il quale chiarisce che "Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di "Maestro di Sci" e possono delegarla agli altri enti italiani elencato nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 907/2019;
- La Legge 7 agosto 1990 , n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- La Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
- La legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003, art. 28 bis, ove la Giunta regionale è stata autorizzata a disciplinare l’esercizio della professione di Maestro di Sci;
- Il regolamento regionale 2 dicembre 18/2010 avente ad oggetto la “disciplina dell’esercizio della professione di maestro di sci - legge regionale n.8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis” e ss.mm.ii.;
- L’accordo Col.Naz. – F.I.S.I. del 15 novembre 2019 con il quale gli enti menzionati hanno stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 8 e 16 della legge n. 81/1991 che i corsi di formazione debbano prevedere le prove formative comuni di cui al Regolamento 2019/907 (PFC-T e PFC-S);
- lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e Collegio maestri di sci Calabria, approvato con D.D. n. 3243 dell’11/03/2024, per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico – didattico culturale per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci di cui al Regolamento regionale 2 dicembre 2010, n.18 “Disciplina dell’esercizio della professione di maestro di sci – Legge regionale n.8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis”;
- L’avviso pubblico del 13 marzo 2024 del Collegio maestri di Sci Calabria, con il quale è stato pubblicato il “BANDO DI SELEZIONE MAESTRO DI SCI ALPINO – Solda (BZ) 12-13-14 aprile 2024”.

TENUTO CONTO CHE:

- a) l’art. 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
- b) l’art. 1 del regolamento delegato (UE) 907/2019 prescrive che “il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell’Unione che desiderano intraprendere la professione di Maestro di Sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica (...)” e l’art. 2 stabilisce “i contenuti della prova di formazione comune (PFC)”;
- c) l’art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 prevede che i corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci “sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei colleghi (...) nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”;
- d) l’art. 11 comma 2 della Legge 1° ottobre 2014, n. 26 prevede che i corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali;

e) i Criteri definiti dal Col.Naz., in accordo con la Federazione italiana sport invernali, per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81, prevedono che, fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale e il rilascio del diploma di abilitazione alla professione, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, è subordinata al conseguimento della Prova Formativa Comune di sicurezza (di seguito anche PFC-S), oltre alla Prova Formativa Comune tecnica (di seguito anche PFC-T) per lo sci-alpino;

f) la Delibera del consiglio direttivo del Collegio Nazionale del 14/12/2022, con la quale sono state approvate le linee guida per l'organizzazione delle prove formative comuni, stabilendo criteri, contenuti e modalità da adottare nella redazione di eventuali convenzioni in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra Regione/Collegio regionale o provinciale e/o tra Collegio regionale o provinciale e Col.Naz. e rispetto alla nomina delle commissioni esaminatrici e alla certificazione dei risultati discendenti dallo svolgimento delle PFC;

g) il Collegio Nazionale di Maestri di Sci su PFC-T, con la nota del 2 ottobre 2024, ha chiarito che "Le Prove Formative Comuni sono di competenza esclusiva delle Regioni. A loro spettano l'istituzione, la nomina delle commissioni, l'organizzazione delle prove d'esame PFC e il rilascio dei relativi certificati. Esse Regioni/Province possono delegare gli enti italiani elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 907/2019, ai sensi del Regolamento 865/2023, che modifica il R.D. 907/2019";

CONSIDERATO CHE:

a) l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 241/1990 stabilisce che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente" e al comma 2 bis che "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) il Collegio Maestri di Sci Calabria ha richiesto, con nota acquisita agli atti Aoo REGCAL Prot. n. 655773 del 18/10/2024, l' "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria, per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC- S e la nomina delle commissioni esaminatrici preposte, nell'ambito del quadro definito dal Regolanti Delegato (EU) 2019/907 del 14 Marzo 2019;

- b) le “parti” condividono la necessità di individuare nel Collegio Regionale il soggetto a cui delegare le funzioni organizzative e amministrative per l’organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni PFC-T e PFC-S;
- c) trattandosi di prove di carattere europeo ad alta connotazione tecnica, un coordinamento comune consente, tra l’altro, di garantire il rispetto del principio di uniformità dei criteri di formazione professionale sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 81/1991;
- d) è attribuita al Collegio Nazionale dei Maestri di sci, ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. della Legge 81/91, la funzione di “mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie in Italia e all’estero”;
- e) ai sensi del punto 1.1.4 dell’allegato II del Regolamento delegato 907/2019, per la PFC-T debba essere nominata la commissione esaminatrice, con possibilità di delega del potere di nomina a terze parti, prevedendo la rappresentatività di almeno tre stati membri;
- f) ai sensi del punto 2.1.4 dell’allegato II del Regolamento delegato 907/2019, dovrà essere nominata una commissione esaminatrice che preveda la rappresentatività di almeno tre stati membri comunitari;
- g) l’avviso pubblico del 13 marzo 2024 del Collegio maestri di Sci Calabria, con il quale è stato pubblicato il “BANDO DI SELEZIONE MAESTRO DI SCI ALPINO – Solda (BZ) 12-13-14 aprile 2024” espressamente prevede che “il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della Prova formativa comune tecnica (PFC-T) e prova formativa comune di sicurezza (PFC- S)”.

TUTTO CIO’ PREMESSO

CON IL PRESENTE ACCORDO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell’art. 1, commi 1 bis ed 1 ter, della Legge 241/1990, Regione Calabria delega al Collegio Regionale Maestri di sci Calabria le funzioni organizzative delle Prove Formative Comuni di cui al Regolamento

delegato 907/2019, e in particolare della prova attestante l'abilità tecnica (PFC-T) e della prova attestante le competenze relative alla sicurezza (PFC-S), nonché l'indicazione delle commissioni esaminatrici preposte;

2. Ai sensi dell'art. 5 ("Partecipazione alla PFC") del Regolamento delegato (UE) 907/2019 del 14 marzo 2019, potranno partecipare alle prove "tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 907/2019".

Art. 3

(Finalità)

1. L'attività delegata al Collegio regionale Maestri di Sci Calabria consiste nell'organizzazione tecnica ed esecutiva delle prove di cui all'articolo precedente; tale delega è ritenuta necessaria allo scopo di sistematizzare e semplificare l'organizzazione delle prove, garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale ed ottimizzare i processi;

2. Il Collegio regionale garantisce che il suo operato, nell'ambito dell'attività delegata, soddisfi le finalità di cui sopra.

Art. 4

(Principi)

1. L'organizzazione e la realizzazione dei corsi e delle prove oggetto della presente convenzione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

a) applicazione di quanto meglio specificato nel Regolamento Delegato (UE) 907/2019 del 14 marzo 2019, il quale è direttamente efficace in tutte le sue parti;

b) massima attenzione alle esigenze dell'utenza e alle programmazioni tecniche e didattiche dei percorsi formativi organizzati dal Collegio regionale, d'intesa con l'Ente formativo incaricato dell'organizzazione dei percorsi di formazione;

c) uniformità delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle prove;

d) utilizzo di costante innovazione tecnologica delle dotazioni e degli strumenti tesi alla semplificazione delle modalità di iscrizione e di collegamento con la Segreteria del Collegio regionale e delle entità incluse all'allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2019, allo scopo di assicurare tempestività ed efficacia all'azione organizzativa;

e) reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e dei regolamenti e norme applicabili contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Art.5

(Impegni)

1. Il Collegio si impegna a provvedere all'organizzazione delle prove PFC-T e PFCS, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019 e s.m.i. garantendo ai partecipanti ai corsi di formazione di maestro di sci alpino, oggetto della Convenzione approvata con D.D. n. 3243 dell'11/03/2024, di poter effettuare le prove in argomento entro e non oltre gli esami di abilitazione alla professione nell'anno in corso, anche in accordo e sinergia con le altre regioni, mediante un calendario condiviso con il Col.Naz., nonché a trasmettere alla Regione la richiesta di indizione delle prove con indicazione del calendario delle stesse;
2. Regione Calabria provvederà, su proposta del Collegio regionale, alla presa d'atto della richiesta delle prove d'esame di PFC-T e PFC-S e alla nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, delle Commissioni di esame, con il supporto tecnico del Collegio.

Capo II

Organizzazione e funzionamento

Art. 6

(Obblighi del Collegio regionale Maestri di sci Calabria)

Il Collegio, comunicata la volontà di di PFC-T e PFC-S, alternativamente o cumulativamente, si impegna, altresì a:

1. Indire l'Avviso pubblico dell'indizione delle Prove comuni, con pubblicazione sul proprio sito istituzionale e dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria;
2. Curare l'istruttoria delle richieste e organizzare le attività secondo i criteri stabiliti dal Collegio Nazionale dei maestri di sci, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, nonché secondo quanto stabilito da codesta Convenzione, in coerenza con il Regolamento delegato (UE) 907/2019 e s.m.i.;
3. Pubblicare gli esiti delle prove, nonché la data e il luogo dove le stesse saranno effettuate, dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta pubblicazione;
4. Comunicare gli esiti delle prove, mediante affissione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi sia sul luogo di svolgimento delle stesse e sia mediante pubblicazione sul sito internet del Collegio Maestri di sci della Calabria;
5. Individuare un Referente, esperto in materia, il quale dovrà provvedere a:
 - inviare alla Regione la data o le date delle prove, l'elenco degli allievi iscritti al corso, i curriculum dei componenti la Commissione e le sedi di svolgimento delle attività;

- garantire la sicurezza degli allievi e di tutto il personale coinvolto nelle attività ai sensi del d.lgs n. 81/2008 e ss. mm.e ii. e della L. n. 363 del 2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";
- comunicare preventivamente alla Regione qualsiasi variazione dei programmi delle attività non meno di due giorni prima dal suo verificarsi, sulla pec del Settore Formazione, Accreditamento e Servizi Ispettivi: formazioneaccreditamento.lw@pec.regione.calabria.it;
- comunicare qualsiasi variazione dei luoghi stabiliti per lo svolgimento delle prove, in caso del verificarsi di particolari condizioni tecniche, logistiche, atmosferiche o ambientali, entro 24 ore antecedenti il loro svolgimento;
- curare il corretto andamento delle attività;
- gestire i rapporti con i partecipanti;
- fornire ai candidati indicazioni sullo svolgimento delle prove;
- gestire i rapporti con i componenti delle Commissioni;
- proporre alla Regione i nominativi dei componenti delle Commissioni di esame, previa pubblicazione sul proprio sito di una manifestazione di interesse;
- predisporre gli attestati da rilasciare, in seguito al superamento delle prove;

Le prove di cui alla presente Convenzione dovranno essere svolte preferibilmente presso impianti e strutture situati in Calabria, compatibilmente con le condizioni tecniche, logistiche ed atmosferiche o, in alternativa, in altre località italiane, individuate dal Collegio regionale Calabria.

Il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci Calabria, nella sua qualità di rappresentante legale, vigila sul corretto svolgimento di tutte le fasi delle suddette prove.

Art 7

(Obblighi della Regione Calabria)

La Regione Calabria si impegna a:

- Prendere atto dell'indizione delle Prove Comuni e a nominare le Commissioni di esami, come prescritto dall' Allegato II del Regolamento delegato (UE) 907/2019, d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci Calabria, entro 30 gg dalla richiesta;
- Nominare un funzionario del Dipartimento competente, con funzione di segretario delle Commissioni, ex Allegato II del Regolamento delegato (UE) 907/2019, a garanzia del corretto svolgimento delle prove, al quale spetterà un'indennità di trasferta, per ogni giorno di esame, da terminarsi nell'atto di nomina regionale e da ritenersi a carico esclusivo del Collegio regionale Maestri di Sci.

Art. 8

(Principi attuativi)

1. L'organizzazione e il processo di realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinati dai seguenti principi:

- a) Il Collegio Regionale provvede all'individuazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici preposte. La nomina della commissione avviene di volta in volta e sarà valida per la sola sessione d'esame per cui viene richiesta la nomina stessa;
- b) Alle prove possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019 e s.m.i.;
- c) Il Collegio Regionale o il Col.Naz., qualora delegato, provvede ad organizzare le prove ed a raccogliere le iscrizioni e le relative quote; la registrazione e la convocazione dei candidati avviene attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- d) La quota di iscrizione, a carico dei partecipanti, corrisponderà a quella determinata annualmente dal Consiglio direttivo del Collegio Nazionale Maestri di sci;
- e) Conclusa le prove d'esame, il Collegio Regionale trasferirà a Regione, per l'approvazione, i verbali delle prove contenenti l'elenco dei certificati di competenza da rilasciare.

Capo III

Rapporti tra gli enti

Art. 9

(Durata)

- 1. La durata della presente convenzione quadro è fissata 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, ed è prorogabile su espresso accordo delle Parti, da concludersi entro 30 giorni prima della scadenza;
- 2. Il rinnovo deve risultare da convenzione scritta tra le stesse parti con le forme di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 10

(Oneri amministrativi e fiscali)

La presente Convenzione é da intendersi a titolo gratuito. Ogni onere per l'organizzazione e realizzazione dei corsi e di tutte le prove è a carico del Collegio regionale maestri di sci Calabria.

Le quote d'iscrizione per la selezione dovranno essere indicate nell'Avviso pubblico; Nessun onere economico grava sulla Regione Calabria.

La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi per la realizzazione di tutte le attività in capo alla presente Convenzione.

Art. 11

(Modifiche della convenzione)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono risultare da convenzione sottoscritta nelle forme di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 12

(Recesso e scioglimento)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero entrambe le parti hanno facoltà di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare ad una delle parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita o in corso di realizzazione;

3. In caso di recesso unilaterale oppure di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di concludere le attività in corso;

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 13

(Definizione delle Controversie)

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo, la competenza territoriale è del Foro di Catanzaro.

Art 14

(Disposizioni in materia di privacy)

I dati trattati saranno utilizzati da entrambe le parti per i soli fini previsti nella presente convenzione. Ogni trattamento di dati personali necessario per l'attuazione della presente Convenzione viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"). Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018. Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale Viale Europa, Località Germaneto 88100- Catanzaro. E' possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89. Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n.

29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito:

1. La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai Soggetti di cui al presente atto: Dati personali: Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza;

2. Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità:

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente atto, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'atto, previsti per legge ai fini della partecipazione all'atto medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;

3. I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

4. Il trattamento dei dati personali è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni;

5. Si informa, inoltre, che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi;

6. Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali.

7. Preposti al trattamento

I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.

8. Comunicazioni a terzi

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno nè diffusi nè comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.

9. Trasferimenti extra UE

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno nè diffusi nè trasferiti in paesi extra.

10. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci (10) anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

11. Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR);

12. L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/>, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria Ufficio Privacy, Viale Europa – Cittadella Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane Regionale Località Germaneto 88100 - Catanzaro;

- oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.

13. Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'Avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1° giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione

Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100- Catanzaro - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec. regione,calabria.it

- In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni "Responsabile della Protezione dei Dati" nonché "Titolari del Trattamento" della presente informativa;

14. L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo;

15. I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.

16. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante, come previsto dall'art.77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del GDPR).

Art. 15

(Efficacia)

La presente Convenzione è da ritenersi efficace dal momento della repertoriazione da parte degli uffici competenti della Regione Calabria.

Art. 16

(Sottoscrizione)

1. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto